IL MONITORE ECCLESIASTICO
Anno LX - Serie V - Vol. VII - Fasc. II - Febbraio 1935

ATTI DELLA APOSTOLICA SEDE

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE PIO XI

Per la solenne chiusura del Giubileo della Redenzione il S. Padre indice solenni cerimonie eucaristiche a Lourdes.

L' « Osservatore Romano » del 16 gennaio 1935 ha pubblicato la seguente lettera del S. Padre al Vescovo di Tarbes a Lourdes, della quale diamo in nota la versione italiana.

VENERABILI FRATRI PETRO GERLIER EPISCOPO
TARBIENSI ET LAPURDENSI
PIUS PP. XI

Venerabilis Frater, salutem et Apostolicam Benedictionem.

Quod tam alacri volentique animo amplexus es, susceptum a Dilectis Filiis Nostris consilium, Francisco nempe S. R. E. Card. Bourne – quem recens vita functum comploramus – ac Joanne S. R. E. Card. Verdier, Archiepiscopo Parisiensi, celebrandi scilicet Lapurdi, proximo mense Aprili, ad prodigiale Immaculatae Virginis specus, publicas in triduum supplicationes, ita quidem ut per tres eas dies noctesque, quibus propagatum ad universum Catholicum orbem humanae Redemptionis Jubilaeum explebitur, Eucharistica Sacrificia perpetuo inibi continenterque agantur, id profecto contineri non possumus quin

---

Venerabile Fratello, salute e Apostolica Benedizione. Sappiamo che con pronto e volenterosissimo animo hai accolto la proposta fatta dai Nostri diletti figli Francesco Cardinale Bourne, di cui rimpiangiamo la recente morte, e Giovanni Cardinale Verdier, Arcivescovo di Parigi, di celebrare a Lourdes nel prossimo mese di aprile, presso la miracolosa Grotta dell'Immacolata Concezione, pubbliche triduane supplicazioni, cosicchè negli ultimi tre giorni e notti con i quali si compirà il Giubileo dell'umana Redenzione esteso a tutto l'Orbe Cattolico, sia ivi celebrato il Santo Sacrificio della Messa in continuazione e senza alcuna interruzione.

Non possiamo trattenerci dal tributare le più alte lodi a questo proposito. Ed infatti in qual modo migliore e più degno potrebbero conchiudersi e quasi coronarsi queste secolari solennità ? Se tali e tanti sono i benefici che derivano dall'opera sacratissima del Nostro Redentore, la Divina Eucaristia, questo mirabile centro ed elemento primo della vita cristiana, ed il sacrificio del Calvario, che in essa ebbe

summopere dilaudemus. Siquidem quo aptiore modo, quo digniore potest finis saecularibus hisce sollemnibus ac veluti corona imponi? Si enim tot tantaque sunt, quae a sacratissimo Redemptoris nostri opere profluunt beneficia, at divina Eucharistia, mirabile illud christianae vitae quasi centrum ac ratio maxima, itemque per eam incruento modo perennatum Calvariae Sacrificium eiusmodi munera sunt, ut non solum majus quidquam humana cogitatione effingi non possit, sed infinitam etiam ipsius Dei videantur explevisse potentiam, exhausisse misericordiam. Ad Augustum igitur Altaris Sacramentum, undeviginti a tanto accepto beneficio elapsis saeculis, mentem convertant pietatemque intendant christiani omnes; per profluentes ex eo gratiae rivos labes eluant, commissa expient, ac suas, quibus tantopere premuntur, angustias aegritudinesque ei concredant ac confidant, qui unus potest eas lenire, relevare et ad caelestia erigere. Quodsi poterunt, – ac spem fovemus bonam plurimos posse – undique terrarum, undique gentium Lapurdum petant, ibique, nulla habito nationis discrimine, per fidem caritatemque fraterno foedere coniuncti, incessas preces supplicationesque fundant « ad Patrem misericordiarum et Deum totius consolationis », praesentissimo interposito Deiparae Virginis patrocinio, hereditaria labe ab origine expertis. Etenim non sine caelestis Numinis consilio contigisse putamus ut sacro hoc temporis spatio, quo humanae Redemptionis Jubilaeum celebratur, quintum ac decimum expleretur lustrum ab habitis ad Massabiellense specus almae

---

perenne, ed influente continuazione, sono tali doni che non solo nulla si può immaginare di più grande con l'umano pensiero, ma perfino sembra che abbiano esaurita la stessa infinita potenza e misericordia di Dio. È ben conveniente che, al compiersi di 19 secoli dalla elargizione di sì grande sacrificio, tutti i cristiani rivolgano la mente e concentrino la pietà intorno all'augusto Sacramento dell'altare, purifichino le loro colpe nei rivi di grazia che da esso sgorgano, riparino le loro colpe e sfoghino e confidino le loro angustie ed infermità dalle quali sono tanto oppresse in Colui che solo può portare ad esse lenimento e sollievo, ed elevarle a celesti intenti. Che se i fedeli potranno (e nutriamo ferma speranza che possano essere moltissimi) da ogni parte della terra, da ogni nazione vadano a Lourdes ed ivi, mettendo da parte qualunque differenza di nazionalità, congiunti in fraterna amicizia di fede e di carità, levino ferventi suppliche al Padre delle misericordie e al Dio di ogni consolazione, imponendo il potentissimo patrocinio della Vergine Madre di Dio, immune dalla macchia originale. Ed invero crediamo che non senza divino consiglio è avvenuto che nel sacro periodo nel quale si celebra il Giubileo dell'umana Redenzione, si sia compiuto il quindicesimo lustro dalle superne apparizioni dell'Alma Madre del Redentore Divino nella Grotta di Massabielle. È proprio che, semmai in ogni altro tempo, abbiamo bisogno del divino aiuto che con la preghiera si può impetrare; ne hanno bisogno i popoli, le nazioni, l'universo consorzio degli uomini e degli Stati. I mali che incombono in questo momento sono di tanto peso e gravezza che a stento si trova qualche cosa che possa ad essi portare sollievo, e quelli che si temono per l'avvenire, tengono gli animi di tutti in sospensione ed angustia. Ed inoltre più di ogni altra cosa deve

divini Redemptoris Matris supernis manifestationibus. Jamvero hodie, si umquam alias, divina ope indigemus precibus impetranda; indigent populi, gentes, universaque hominum Civitatumque consortio. Quae in praesentia impendent mala tanti ponderis tantaeque sunt gravitatis, ut vix aliquid levamenti afferre videantur; quae vero in posterum formidamus, omnium animos suspensos atque anxios agunt. Illud vero maxime dolendum est, quod redintegrantur multis locis ethnicorum mores; atque eorum doctrina, caelesti illi a Jesu Christo partae repugnans, in summa laude habetur.

At ubi pervicax humanae mentis superbia peccat, ibi potissimum paenam luere necesse est. Siquidem, ut magno cum paterni animi moerore experimur, nullum potest – remoto Deo, eius posthabita lege neglectoque auxilio – necessarium tot malorum cumulo adhiberi remedium. Si humana tantummodo industria prudentiaque permoti atque adacti, paci prosperitatique stabiliendae studeant homines, procul dubio fugientem sequuntur, inhaerent labenti. Nos itaque, quotquot christiano nomine gloriamur, divinaque fide alimur, inde aegrotanti humano generi salutem efflagitemus, a Deo nempe, unde solum oriri potest. Quaeque per impertitum catholico orbi maximum extra ordinem Jubilaeum roganda impetrandaque nominatim proposuimus (cfr. *Const. Apost.* « Quod nuper », 6 Jan. 1933; « Quod superiore anno », 2 april. 1934), haec per proximas Lapurdenses supplicationes, perque tot Eucharistica sacrificia celebranda enixis precibus implorentur; idque potissimum ut, restinctis, quae serpunt,

---

deplorarsi che in molti luoghi si rinnovano i costumi del paganesimo e la dottrina pagana così opposta a quella portata dal Cielo da Gesù Cristo, è tenuta in somma lode.

È là dove la pervicace superbia della mente umana pecca, ivi soprattutto è necessario che parli Maria. Ed infatti, come vediamo con grandissimo dolore dell'animo nostro, nessuno può – una volta messo da parte Iddio, trascurare le sue leggi e disprezzato il suo aiuto – trovare il rimedio necessario per sì grande cumulo di mali. Se gli uomini si studiano, mossi e spinti soltanto dall'umana industria e prudenza, a trovare il modo di stabilire la pace e la prosperità, senza dubbio non faranno che cercare uno scopo che sfugge e fondarsi in qualche cosa che vien meno. Noi pertanto, quanti ci gloriamo del nome cristiano e siamo nutriti della fede divina, dobbiamo cercare la salute per l'umano genere ammalato là donde soltanto essa può scaturire, cioè in Dio. Quei fini che noi esponemmo e proponemmo allorchè impartimmo all'Orbe cattolico il massimo Giubileo straordinario, siano lo scopo da implorarsi nelle prossime celebrazioni di Lourdes con accese preghiere e per mezzo di tanti eucaristici sacrifizi da celebrarsi; e questo soprattutto nell'intento che, estinti i rancori che serpeggiano, composte felicemente le cause dei dissidi, arrida dovunque la tranquillità nelle cose, la vera cristiana pace negli animi, nei popoli, nelle nazioni; quella pace, diciamo, che Cristo nascente portò al canto degli Angeli, e risorto da morte impartì ai discepoli, e a tutti, mentre stava per salire al Padre, lasciò come sacro pegno. E voglia – la preghiamo istantemente – l'Immacolata Vergine Maria che nella Grotta di Lourdes

simultatibus, dissidiorum rationibus feliciter compositis, ac tranquillatis ubique rebus, christiana veri nominis pax animis, populis nationibusque arrideat: pacem inquimus, quam Christus nascens, concinentibus angelis, attulit; a mortuis resurgens discipulis impertiit; atque omnibus, adscensurus ad Patrem, sacrum veluti pignus reliquit. Ac velit – instanter adprecamur – Immaculata Virgo Maria, quae ad Massabiellense specus tanta edidit atque edit, donante Deo, rerum mirabilia, supplicantium voces benigna audire; impetret eadem tandem aliquando a propitiato Filio suo laboranti hominum societati feliciora tempora; ita quidem ut obcaecatis mentibus – eorum praesertim qui rebellionem in Deum propalam arroganterque jactant – veritatis virtutisque lumen affulgeat; devii aberrantesque ad rectum iter adducantur; atque debita ubique tribuatur Ecclesiae libertas, populisque omnibus concordia oriatur verique nominis prosperitas. Cuius quidem felicis exitus ea majorem Nobis spem faciunt atque adaugent, quae illorum in animo est, qui huic incepto efficiendo student, consociatis viribus animisque ad rem deducere. Etenim, praeterquam quod omnia diligentissime apparare pollicentur ut e quam plurimis potest nationibus christifideles Lapurdum frequentissimi conveniant, sacras eiusmodi caerimonias celebraturi, hoc etiam exsequendum laudabili consilio praemeditantur, christianos scilicet omnes adhortari ut in sua cuiusque Dioecesi, praeeuntibus sacrorum Antistitibus, Lapurdensia in triduum sollemnia participent, Eucharisticis in hanc rem oblatis sacrificiis peculiaribusque adhibitis ubique precationibus. Quapropter per eos dies universus catho-

---

tanti prodigi operò ed opera, per la grazia di Dio, ascoltare benigna le voci dei supplicanti. Impetri essa una buona volta dal suo Figlio placato tempi più felici per l'affaticata umana società. E avvenga così che alle menti accecate – soprattutto di coloro che pubblicamente e arrogantemente proclamano la ribellione a Dio – rifulga la luce della verità e della virtù; siano richiamati gli smarriti e gli erranti al retto cammino e dovunque sia riconosciuta alla Chiesa la dovuta libertà e per tutti i popoli sorga la concordia e la vera prosperità. Di un così felice risultato ci ispirano ed aggiungono speranza i propositi di coloro che si applicano a tradurre in realtà, riunendo le loro forze, questo progetto. Infatti, oltre che tutte le circostanze fanno prevedere che moltissimi dal più gran numero di nazioni saranno i fedeli che converranno a Lourdes per celebrare queste cerimonie, essi pensano anche, con lodevole idea, di esortare tutti i cristiani che in ogni diocesi, sotto la guida dei loro Vescovi, prendano parte al solenne triduo di Lourdes, offrendo a tale scopo l'eucaristico sacrificio e facendo in ogni luogo speciali preghiere. È così che in quei giorni l'universo Orbe cattolico, dal sorger del sole fino all'occaso, con una sola voce e con un sol cuore solleverà le mani supplichevoli a Dio ed alla sua Santissima Madre per impetrare misericordia, pace e salute. Grande spettacolo invero dal quale possono trarsi gli auspici per ogni più felice risultato. Grande spettacolo, degno del Cielo, o Venerabili Fratelli, che noi stessi fin da questo momento, con l'animo pieno di superna consolazione, abbracciamo con gli occhi della mente e che richiama alla mente le parole del Profeta Malachia che vedendo, con l'aiuto divino, gli arcani del futuro, mette

licus orbis, ab ortu solis usque ad occasum, una voce unoque animo, supplices ad Deum eiusque sanctissimam Matrem manus attollet, misericordiam, pacem, salutem impetraturus. Grande sane spectaculum, ex quo feliciora portendi licet rerum auspicia! Grande spectaculum, caelo dignum, Venerabilis Frater, quod Nos jam nunc, supernis perfuso animo solaciis, mentis oculis praecipientes complectimur, quodque illud in memoriam revocat Malachiae Prophetae qui ope divina futuri temporis arcana prospiciens, Deum ipsum loquentem inducit: « Ab ortu... solis usque ad occasum, magnum est nomen meum in gentibus: et in omni loco sacrificatur et offertur nomini meo oblatio munda » (C. I., 11). Quodsi hoc, ob alternam diei noctisque vicem, per terrarum orbem cotidie efficitur, at illorum dierum spatio incensiore caritatis aestu eventurum confidimus. Cernet igitur mundus, terrenarum rerum studio disjectus totque jactatus dissidiis, universam christifidelium familiam, una mente, una fide unaque prece coniunctam, veniam lapsis, trepidantibus pacem, miseris solacium, famelicis panem, ac denique errantibus omnibus veritatis lucem ac salutis portum impetrare. Hac Nos laetissima spe freti, uberes laboribus vestris fructus a Deo ominamur atque precamur; idque nominatim ut fidelium pietas in Augustum Altaris Sacrificium magis magisque per proximas celebrationes alatur ac salubriter excitetur. Interea vero, paternae benevolentiae Nostrae testis esto ac caelestis gratiae conciliatrix Apostolica Benedictio, quam cum tibi, Venerabilis Frater, iisque omnibus, qui studiosam suam coepto huic exsequendo dabunt operam – impri-

---

sulle labbra di Dio stesso queste parole: « Dal sorgere del sole fino all'occaso grande è il nome mio tra le genti, ed in ogni luogo viene sacrificata ed offerta al mio nome una oblazione immacolata ». Che se, in seguito all'alterna vicenda del giorno e della notte, questo avviene ogni giorno in tutto l'Orbe terrestre, in quei giorni vogliamo confidare che avverrà con più acceso fervore di carità. Il mondo distratto dagli interessi terreni ed agitato da tanti dissidi vedrà l'universale famiglia dei fedeli congiunta in un pensiero, in una fede, in una preghiera nell'atto di impetrare il perdono ai caduti, la pace ai trepidanti, un sollievo ai miseri, il pane agli affamati e a tutti gli erranti la luce della verità e il porto della salvezza.

Sostenuti da questa lietissima speranza, Noi auguriamo e preghiamo da Dio abbondanti frutti alle vostre fatiche, e questo principalmente allo scopo che di giorno in giorno sempre più si accresca e venga salutarmente eccitata la pietà dei fedeli verso l'augusto sacrificio dell'altare. Frattanto, sia testimonianza della nostra paterna benevolenza e auspicio della grazia celeste, l'Apostolica Benedizione che a te, o Venerabile Fratello, ed a tutti quelli che si adopreranno per l'esecuzione di questo progetto e, prima di tutto, al nostro diletto figlio Giovanni Cardinale Verdier, Arcivescovo di Parigi, ed a tutti quelli ancora che a tali solenni supplicazioni con pio animo prenderanno parte, impartiamo nel Signore con tutto l'affetto.

Dato a Roma presso San Pietro, il 10 gennaio 1935, XIII anno del nostro pontificato.

Pio Papa XI.

misque Dilecto Filio Nostro Joanni S. R. E. Card. Verdier Archiepiscopo Parisiensi – tum iis etiam, qui sollemnibus eiusmodi supplicationibus pio animo intererunt, amantissime in Domino impertimus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, die X mensis Januarii, anno MDCCCCXXXV, Pontificatus Nostri tertio decimo.

ATTI DELLE SACRE CONGREGAZIONI

Sacra Congregazione del S. Offizio.

(« A. A. S. », XXVI, n. 15; 1° dicembre 1934, pag. 634).

Decretum (1). — *Dubium circa can. 2367, § 2, Codicis Juris Canonici.* In plenario conventu huius Supremae Sacrae Congregationis Sancti Officii, habito feria IV, die 14 Novembris 1934, proposito dubio:

« An inter *indirecte inducentes*, de quibus in can. 2367, § 2, Codicis iuris canonici, adnumerandus etiam sit confessarius qui sive intra sive extra confessionem sacramentalem, alicui persuaserit in turpibus inter se patrandis aut nullum aut certe non grave inesse peccatum eumque consequenter, de aliis tantum sibi postea confitentem sacramentaliter absolvit vel fingit absolvere ».

E.mi ac R.mi D.ni Cardinales fidei morumque integritati tutandae praepositi, omnibus mature perpensis, respondendum decreverunt:

« *Affirmative*, facto verbo cum SS.mo ».

(1) Questo decreto doveva andare a pag. 23 del fascicolo precedente, come era annunziato a pag. 24 dello stesso fascicolo, ma per tirannia di spazio non vi entrò; il proto tuttavia non tolse, come avrebbe dovuto, l'indicazione della pag. 24. Poco male; il lettore cortese e intelligente ha capito ed è passato oltre; ma non tutti sono cortesi e intelligenti; ed uno di questi ultimi con furore iconoclasta s'è scagliato contro... tutti e non ha visto che errori; e pazienza che sia saltato sulle furie leggendo a pag. 23 *Radiofonum* invece che *Radiophonicum*; ma che a pag. 24, lin. 3, abbia corretto 16 novembre laddove noi avevamo scritto 1° dicembre, segno è che non ha posto mente alla nostra nota (1) a pag. 22, o non ha saputo leggere in essa *vacazione* invece di variazione. Comunque certi rilievi ci lasciano perfettamente tranquilli, per quell'amore senza riserve che nutriamo per questa rivista, per la Chiesa, per il Clero cui essa vuole principalmente servire; troppe sono oramai le testimonianze di plauso e di incoraggiamento per sentirci confortati sul nostro cammino. A chi ci osservava di aver troppo accentuato il tono pastorale della rivista abbiamo risposto dolerci di non aver potuto fare di più, esser tutta la nostra vita e tutto il nostro sacerdozio in funzione di ministero pastorale; chi non la sente così si sforzi innanzi tutto di esser sacerdote e poi torni tra noi a farci proposte. Chi si lamenta di veder la rivista orientata troppo decisamente verso la dottrina, rifletta, che per noi la stessa pastorale se non si basa sulla dottrina e su una rigorosa e seria indagine scientifica tradisce sè stessa. Per il commento a questo decreto vedasi lo studio nel fascicolo seguente.

Hanc vero E.morum Patrum resolutionem, in audientia R. P. D. Adsessori Sancti Officii die 10 eiusdem mensis et anni impertita, Ss.mus D. N. Pius div. Prov. Pp. XI adprobare et suprema Sua auctoritate confirmare dignatus est ac publici iuris faciendam iussit.

Datum Romae, ex Aedibus Sancti Officii, die 16 novembris 1934.

I. VENTURI, *Supremae S. Congr. S. Officii Notarius.*

NOTE DI DIRITTO CANONICO

Caso fortuito, età minore nella imputabilità del delitto.

(*Continuazione*).

§ 2. *Casus fortuitus qui praevideri vel cui praeviso occurri nequit, a qualibet imputabilitate eximit.*

La descrizione data qui del *caso fortuito* esattamente rileva l'impotenza di fronte ad esso dei due fattori essenziali dell'imputabilità nel delitto: la conoscenza e il volere. Il caso fortuito non si prevede, se previsto, non si può impedire. È una interferenza ineluttabile nel rapporto fra l'agente e l'azione. Nello stesso esercizio dei diritti acquisiti per legge, il caso fortuito determina soluzioni che esimono da responsabilità; e ce ne offre esempio il c. X, *de Sepulturis*, III, 28, nel duplice caso della creazione del cimitero comune, e nella sepoltura del religioso che in tempo di soppressione abita fuori del claustro. Vedi Foroliv, 16 sept. 1871; 26 genn. 1833 (99). La legge non può obbligare alcuno all'impossibile: ecco la ragione del canone.

La dottrina, anche qui è desunta dal Diritto Romano (*civile*) che ammette *il caso fortuito* come una delle cause, per le quali non è data azione per la inesecuzione di una obligazione. « Casus a nullo praestantur» Fr. 23 e 185 (50, 17) sempreché sia vero che non sia il « *casus* culpa del dolo determinatus» consegnando i ldebitore, ad es., è in *mora* Fr. 18 pr. (13, 6). Può 100) però il caso puramente fortuito « deduci in pactum » il che non riguarda il foro nostro penale. (Fr. 39, *mand.* 17-1).

È vero invece, anche per noi che dev'essere data la prova dell'intervento del caso fortuito da chi lo induca a sua discolpa. E dev'essere la prova piena nel senso che a tenore del canone, sia dimostrata o la impossibilità della previsione dell'evento, o, se di questo non consta o risulta il contrario, la impossibilità di evitarlo od impedirlo. (Cfr. can. 2218, § 2).

Si è fatta questione se il *caso* possa imputarsi a colui che attende ad azione illecita, v. g. se possa imputarsi l'omicidio casuale ad un chierico che da opera a caccia *per lui proibita.* Perché anche l'involontario omicida era (101) irregolare [c. 7, 8, 11, 26, *De Hom.*, V, et c., X (V, 12) *Trid.* Sess.

(99) SANTI, III, 28, 10, 35, 39.

(100) SERAFINI, II, § 119.

(101) Vedi invece l'attuale disciplina al canone 985, 4.

XIV, *De ref.*, c. 7] alcuni crederono (102) che fosse riconosciuta una responsabilità nel caso e consimili a l'agente; (cfr. S. Alf. VII, 377-387) ma erroneamente, perché l'irregolarità è solo impedimento (983) e non pena, *per sé*. Ma anche a prescindere dal diritto costituito, è inammissibile che la malizia d'una azione volontaria, possa essere trasferita ad una involontaria (103). Imprevisto e colpa: involontario e colpa, in tema di imputabilità criminale o semplicemente etica, non possono stare insieme: è questo il contenuto dottrinale del presente § 2, che ha tutta la sua verità, anche in quest'ultima ipotesi. (104).

* * *

Canone 2204. — *Minor aetas nisi aliud constet, minuit delicti imputabilitatem, eoque magis quo ad infantiam propius accedit.*

Perché la natura opera per gradi e segue questa legge anche lo sviluppo fisio-psicologico dell'uomo, il diritto costituito considera i diversi periodi dell'*età* per la determinazione e dello stato giuridico della persona, e della morale imputabilità nel delitto. Perché c'è un'estremo di assoluta inconsapevolezza nell'*infanzia* che dice antitesi al pieno sviluppo della *gioventù perfetta*, ci fu una scuola che volle demandato al giudice d'interpretare volta per volta il diritto di natura per i gradi intermedi, e di riconoscere — *ex datis et probatis* — la presenza o meno del *dolo* nel soggetto. La richiamano il Codice penale Francese art. 66 segg., il Portoghese art. 1852 il Brasiliano, il Belga, ecc., e dei nostri il Sardo, art. 87 seg. Ma prevale fino dal Diritto Romano l'opposta dottrina: che cioè la *legge stessa* stabilisca opportune presunzioni, lasciando al giudice o la determinazione di qualche grado intermedio fra quelli stessi designati; v. g. quello del *pubertati proximus*, o l'ufficio della semplice constatazione delle prove contrarie alla presunzione di legge, se è del caso.

Distingue il Diritto Romano quattro periodi di età: l'infanzia, la impubertà, la pubertà o età minore, l'età maggiore. Lo *stato d'infante* (di colui che *fari nequit*) dura nel diritto Giustinianeo fino al settimo anno compiuto: nel diritto classico il termine è stabilito dal giudice. La legge lo considera privo di responsabile volere. « *Infans et qui infanti proximus est, non multum a furioso differt* », dice Gajo, *Iust.*, III, § 109. La *impubertà* si estende fino ai quattordici anni nei maschi; ai dodici nelle femmine. Per la capacità loro limitata, quando non sono sotto la patria potestà, diventano *pupilli* sotto tutela (*Prol. Iust. de auct. tut.*, I, 21). La *pubertà* va dal quattordicesimo o dodicesimo anno, fino ai venticinque compiuti, e i *puberi* si chiamano *minori*. Hanno capa-

(102) Anche fra i penalisti di nome. Il Carrara che nella citata sua opera *Programma* ecc. aveva seguito il principio « Qui in re illicita versatur tenetur etiam pro casu », riconobbe che tal principio (di diritto civile) in penale non si poteva seguire e si ritrattò nel V degli *Opuscoli*, IV, n. 11.

(103) Cfr. Lega, loc. cit.; Cocchi, loc. cit.; « Monitore », 1922, pag. 59; Latini, op. cit., pag. 89.

(104) « Nullum crimen est in casu », Cicerone, *pro Plaucio*, II. Accoglie il principio il legislatore italiano: art. 45, 116-118 C. P.

cità, ma con beneficio della *cura* (*Plaut. Pseud.*, I, 3, 68) e della «*restitutio in integrum*» quando occorra (Fr. 7, § 1; Dig. 44, 1). La *età maggiore* decorre dal venticinquesimo anno compiuto, e per i maggiorenni vale il diritto comune. La vecchiezza dà facoltà di farsi esonerare da alcuni uffici pubblici, ad es. quello della tutela.

Fra il periodo classico e il Diritto Giustinianeo fu introdotta la distinzione, che restò (come dal citato testo di Gajo) di *proximus infanti* e di *pubertati proximus* per opera di Salvio Giuliano, da determinarsi però dal giudice. (Cfr. Ferrini, *Pand.*, 67; Serafini, op. cit., I, § 9; II, § 178).

Analoghe determinazioni hanno il Codice penale Pontificio, art. 27; il Toscano, art. 36 seg.; l'Estense, art. 57 seg.; il Parmese, art. 62-64 segg.; il Napoletano, art. 64 segg.; il Germanico, lo Spagnolo, ecc. (cfr. Latini op. cit., p. 115).

Il legislatore italiano non distingue *quattro* periodi di età, come il Diritto Romano, ma *due*: quello dei *minori* sotto gli anni ventuno; quello dei *maggiori* oltre quel termine, e mediante l'emancipazione consente una parziale abilitazione (*ad negotia*) a chi ha raggiunti gli anni diciotto (Cod. civ. Italiano, 311-317); agli effetti penali però fissa un primo stadio nei *quattordici* anni compiuti (art. 97 Cod. pen.) per la presunzione di assoluta irresponsabilità; un secondo ai *diciotto* compiuti, nel quale prima di applicare pene è richiesta l'indagine sulla capacità d'intendere e di volere, e la pena è diminuita, art. 98.

La ragionevolezza o legittimità generica delle presunzioni di cui al fin qui detto, è virilmente illustrata e propugnata dai criminalisti più ragguardevoli, specialmente in quanto si riferiscono al primo periodo detto dell'infanzia. «Porre sulla scranna un fanciullo che non ha otto o nove anni, è uno scandalo...», dice P. Rossi (*Tr. di Dir. Pen.*, l. II, p. 144) e così con altri il Nicolini (*Inc. di D. P.*, 1-16) lo Haus (*Princ.*, 1-2, p. 515) ecc. sul principio: «*Infantem innocentia consilii tuetur*».

Dice il canone (105): *Minor aetas nisi aliud constet minuit delicti imputabilitatem.* La minore età giusta il disposto del canone 88, § 1, si ha pel foro nostro fino ai ventun anni compiuti, la maggiore dopo questo termine. Per la presunzione quindi di cui al presente § 1 si ha nella età minore genericamente una scusante al delitto. Diciamo genericamente, perché tal presunzione *iuris tantum* è arrestata dalla presunzione *iuris et de iure* per la completa irresponsabilità, ai sette anni compiuti a favore dell'infante, a cui pel § 3 dello stesso canone 88, «*assimilantur quotquot usu rationis sunt habitu destituti*».

Fra il settimo e vigesimo primo anno di età la presunzione *iuris* cede alla verità, quando consti del contrario, sia pel delitto come per la colpa (can. 2199); e questo dice il legislatore nelle parole: *nisi aliud constet.* Non è il caso allora di invocare scusanti.

(105) «Monitore», 1922, pag. 59 nota: «Il canone tiene la via media tra la scuola francese, secondo cui nessuna età si presume incapace di dolo e la italiana che ammette presunzione *iuris et de iure* per la prima età fino ai 9 anni, *iuris tantum* fino ai 14: il codice spagnolo ha la presunzione *iuris tantum* fino ai 15 anni».

Quando non ci sia prova contraria, il beneficio di cui al presente è però graduato secondo che l'età minore, più o meno s'avvicina a l'infanzia: *eoque magis quo ad infantiam propius accedit,* è detto. Sarà quindi più giovato il minore che è sotto la pubertà, la quale giusta il § 2 del citato canone 88 si ha ai 14 anni compiuti per il maschio, ai 12 anni compiuti per la femmina, ma *iure criminali* per tutti e due ai 14 compiuti, di quello che lo sia chi è sopra la pubertà e cioè nel periodo dal 14° al 21° anno di età. La dottrina canonica, nella base del diritto costituito, ha mutuato dal Diritto Romano anche la distinzione che separa in due l'intervallo dall'infanzia e la pubertà e si ha l'*infantiae proximus*, il *pubertati proximus,* specialmente in riguardo a certe pene. Cfr. Suarez, loc. cit., 5, I, 19, e di questo deve tener calcolo il giudice, in virtù del precedente canone.

Nulla è cambiato in riguardo al diritto precedente dal canone 2204 quanto a l'infante e al pubere. Di questi il generico principio al tit. 23 l. V, *Decret.*, c. 2: « Unde, quoniam in pueris relinqui solet *inultum* quod in aliis provectioris aetatis humanae leges dicunt severius corrigendum, mandamus quatenus constiterit filium Fl. intra 14 aetatis suae annum eundem (106) excusum commisisse... », che sia immune dalla pena. Dal diritto vigente ha subito alterazione invece, il termine della maggiore età, portato dal venticinquesimo al vigesimo primo anno, cfr. Santi, op. cit., V, XXIII, 1, ciò che la prassi aveva già inaugurato (107).

Quando sia in concreto a deliberare pene, il giudice deve aver presenti le generiche norme dei più volte citati canoni 2218, § 1, § 2, 2223, e perché il valore delle *scusanti,* di cui al presente canone, è esclusivamente applicabile a coloro che sono *infra pubertatem* e ai *puberi* d'entrambi i sessi, non perda di vista il canone 2230. Di proposito, per tutto questo, a suo luogo.

Merita, per la colleganza della materia, di essere sentito *sui vecchi* il prof. Sole. « Ad senes quod attinet dicimus, quod *senectus generatim ex se non constituit causam excusationis* seu minoris imputationis; *Sed potius eximit a poenis gravioribus,* quas ferre non valet, aut aegerrime ferret tarda aetas. Unde senectus potest recenseri inter causas minuentes poenam, et non inter minuentes vel excludentes imputabilitatem delicti: quae duo toto coelo differunt inter se» (op. cit., n. 31-6). Però sulla base del canone 2218, § 1, anche ai vecchi, come già notammo al canone 2201, una qualche diminuzione di responsabilità si deve riconoscere. « Ignoscitur etiam his qui aetate defecti sunt », dice la legge 3, § 1, Dig. XXIX, 5 (108).

(*Continua*). M. Pistocchi.

(106) La ragione è portata da Clemente XIII nella lett. *Quemadmodum*, 25 maggio 1763, § 5: « ... iustissimum est... maiores discernere a minoribus... quod minoribus non illa sit perfecta ratio, cuius defectu plena ab eorum criminibus videtur abesse malitia, etc. ».

(107) Wernz, loc. cit., 20; Lega, loc. cit., 37, n. 1.

(108) Cfr. D'Annibale, I, 34, n. 19: « Senes... sive mares sive foeminae... qui 60 ann. sunt ingressi, soluti sunt a lege jejunii et in *censuris* et in peccatis non sunt obnoxii reservationibus Pontificiis ». Cfr. et S. Alph., III, 1036-1037; Lega, loc. cit., nota 2 dice conformi *a natura* le scusanti a favore di chi raggiunge i 60 anni.

QUESTIONI DI DIRITTO CANONICO

Della precedenza fra Terziari.

Nella città di X sono le Comunità Religiose dei Minori Osservanti, dei Cappuccini e dei Minimi con i rispettivi Terz'Ordini.

È nata la controversia circa la precedenza dei Terziari e delle Terziarie nelle processioni.

I Terziari e le Terziarie Cappuccini pretendono come i Minori Osservanti di avere la precedenza sui Minimi, perchè, dicono, noi tutti siamo Francescani; e siccome il Terz'Ordine Francescano è di origine più antica ed è il più insigne tra i Terz'Ordini ad essi spetta la precedenza.

I Minimi invece sostengono che spetti loro la precedenza, poichè, dicono, hanno sempre goduto pacificamente di tale precedenza: diritto che si fonda sul fatto della più antica loro fondazione in quella città.

I Cappuccini oppongono però che i Minimi essendo stati assenti un lungo periodo di anni dalla città ove solo da qualche anno rientrarono, avrebbero comunque perduto il loro diritto.

Portata la questione dinanzi alla Curia Vescovile, questa, stabiliva:

1° le Associazioni delle Terziarie delle due Ubbidienze dei Francescani cioè dei Padri dell'Unione Leoniana e dei Padri Cappuccini andranno sotto un medesimo stendardo, che sarà alternativamente una volta quello dell'Ubbidienza dell'Unione Leoniana, e un'altra quello dei Padri Cappuccini;

2° le Associazioni delle Terziarie delle due Ubbidienze suddette avranno la precedenza sull'Associazione delle Terziarie della Congregazione dei Minimi.

Si domanda:

1° a chi realmente spetta il Diritto di precedenza tra i Terziari di X ?

2° che dire dello statuto della Curia Vescovile ?

Prima di rispondere ai due quesiti crediamo opportuno richiamare le norme stabilite nel Codice di Diritto Canonico, circa la precedenza.

L'ordine dei cortei nelle Processioni è regolato da norme canoniche, secondo le quali si assegna ad ogni persona fisica e morale quel posto che conviene alla dignità e superiorità. E si dice che tale persona ha diritto di precedenza, secondo che costituita in maggior dignità, ha diritto a maggior onore. È chiarissimo, per esempio, che al Vescovo spetta posto più onorifico che ad un semplice Sacerdote.

Occupandoci solo dei Terziari, possiamo domandarci:

Quali norme regolano il diritto di precedenza dei Terziari ?

Prima di tutto giova ricordare che il Terz'Ordine è dal Codice di Diritto Canonico annoverato tra le *Associazioni di Laici* (can. 700). E poichè il Clero ha diritto di precedenza su i Laici, dobbiamo considerare il diritto di precedenza del Terz'Ordine in rapporto alle altre Associazioni laiche.

Orbene il Codice sancisce (can. 701): « Tra le Associazioni laicali questo è l'ordine della precedenza: 1° i Terzi Ordini; 2° le Arciconfraternite; 3° le Confraternite; 4° le pie unioni primarie; 5° le altre pie unioni ».

Godono quindi i Terzi Ordini, per la loro eccellenza sopra tutte le Associazioni, il diritto di precedenza.

Quando dunque ad una processione prendessero parte Confraternite, Pie Unioni, Associazioni di qualunque titolo, il posto più onorifico spetta ai Terziari.

È evidente che il posto più onorifico è il più prossimo al Clero.

Nè vale in questo rapporto il tener conto della data di fondazione. Per esempio, anche se la Congregazione del Terz'Ordine sia fondata in quella città da pochissimo tempo, e le Confraternite contassero quivi secoli di esistenza spetta al Terz'Ordine la precedenza (1).

E si noti che lo speciale privilegio (can. 700, § 2) di cui godono le Confraternite del SS. Sacramento, del diritto di precedenza nelle processioni Eucaristiche su tutte le Confraternite ed Arciconfraternite anche più antiche, non ha valore nei riguardi dei Terz'Ordini.

Quali sono le condizioni perchè i Terzi Ordini godano la precedenza?

Il Codice molto chiaramente le determina:

« Tutte (le Associazioni) allora soltanto godono del diritto di precedenza, quando incedono collegialmente, sotto la propria Croce (processionalmente) o vessillo e con l'abito o insegne dell'Associazione » (can. 701).

E inoltre: « I Terziari non sono obbligati a prender parte collegialmente alle Processioni pubbliche, ai funerali e ad altre funzioni ecclesiastiche; ma lo possono, e qualora vi prendono parte è necessario che procedano sotto la propria Croce e con le proprie insegne » (can. 706).

Sono dunque tre condizioni: 1° È che il Collegio dei Terziari che deve intervenire: non bastano quindi uno o due Terziari isolati (2).

2° Il Collegio deve inalberare la Croce processionale propria, o il proprio vessillo o stendardo.

3° Devono i Terziari portare l'Abito o le insegne del Terz'Ordine.

Qui si può richiedere: qual'è l'*abito o la insegna* richiesta ai Terziari perchè *godano* del diritto di precedenza?

Comunemente s'intende l'*Abito intero*. Non poche decisioni delle Sacre Romane Congregazioni parlano appunto di *Abito*. Onde se i Terziari non vestono l'abito talare, ma il solo scapolare e corda, non hanno la precedenza su nessuna Confraternita che veste di sacco. Se al contrario nessuna Confraternita e neppure i Terziari vestono di sacco, la precedenza spetta al Terzo Ordine (3).

(1) La data di fondazione dovrà considerarsi invece nei riguardi dei vari Terzi Ordini, per esempio, del Francescano, Domenicano, Carmelitano, Minimo, ecc.

(2) Ben inteso non è *il numero* assolutamente che forma il Collegio: anche una rappresentanza è sufficiente.

(3) Qualche Autore moderno sostiene che basti lo scapolare, e perfino il distintivo metallico, appunto perchè il Codice parla di Abito o insegne, in forma disgiuntiva. Cfr. P. MATTHAEUS A CORONATA, O. M. C., *Institut. Iuris Canon.* Marietti, 1928; e: *Il Terz'ordine Francescano*, Legislazione Canonica, Marietti, 1933, pag. 331.

Quest'opinione che è in contrasto con la giurisprudenza anteriore al Codice, non manca di probabilità. PASQUALE VITO che tratta *ex professo* la questione (*Note Canoniche sulla Precedenza*, Verona, 1924), sostiene l'opinione contraria.

Si deve ancora notare che quanto si è detto va inteso per i soli Terziari uomini, giacchè le Associazioni femminili non prendono ordinariamente parte al Corteo processionale liturgico; ma seguono la processione stessa.

Qualora tuttavia con il consenso dell'Ordinario, prendessero parte al Corteo dovrà dirsi per le Terziarie analogamente a quanto si è detto per i Terziari.

E cioè: Il diritto di precedenza riguardato in rapporto alle altre Associazioni femminili, spetta all'Associazione delle Terziarie su tutte le altre Associazioni. Ben inteso anche le Terziarie devono procedere collegialmente, sotto il proprio Stendardo (distinto da quello dell'Associazione maschile dei Terziari) e con il proprio abito od insegne.

Anche qui si noti che se qualche Associazione femminile vestisse l'Abito intero (per esempio le figlie di Maria che hanno abito bianco, approvato), e le Terziarie non avessero che un emblema, lo scapolare senza l'Abito intero del Terz'Ordine, la precedenza spetterebbe alle figlie di Maria. Se nessuna Associazione femminile veste *Abito proprio*, ma porta solo le insegne, la precedenza spetta sempre alle Terziarie.

Della precedenza tra i vari Terzi Ordini.

Quando ad una stessa processione prendono parte Congregazioni di diversi Terzi Ordini Francescani, per esempio, Domenicani, Minimi, ecc., a chi spetta il diritto di precedenza fra di loro?

I Terzi Ordini sono tutti considerati dal Codice, aventi *uguale personalità morale, dello stesso grado.*

Il canone in parola, stabilisce quanto segue:

§ 5. — « Di due persone morali (due Terzi Ordini) della stessa specie o grado, quella avrà la precedenza sull'altra, la quale si trova nel pacifico possesso, quella cioè che attualmente precede e che ha sempre preceduto, senza che l'altra abbia mai disturbato il pacifico possesso.

« Che se non si conosca quale sia nel possesso, ovvero il possesso non è stato pacifico (1) ma contrastato, allora si ricorre al tempo della fondazione, e quella ha il diritto di precedenza, la quale ha la data più antica di fondazione in quel luogo, dove sorge questione ».

Donde si ricava che il diritto di precedenza deriva dall'attuale possesso del diritto stesso. Se la Congregazione del Terz'Ordine Domenicano, per esempio, nella città B ha goduto sempre pacificamente il diritto di precedenza, e tuttora l'esercita, ad esso spetta il diritto di precedenza.

Quando invece non risulta il possesso, oppure sorga contesa sul diritto stesso, si deve decidere in favore di quella Congregazione Terziaria che è più antica nel luogo della controversia.

(1) Si noti che quando il possesso dura da dieci anni, costituisce un diritto pacifico, non revocabile, perchè legittimamente *prescritto*: e che agli effetti della prescrizione, il contrasto ha solo efficacia quando sia giudiziale cioè per ricorso all'Autorità competente.

Si badi, abbiamo detto della *Congregazione Terziaria che è più antica nel luogo*: non devesi infatti tener conto dell'antichità dell'Ordine o del Terzo Ordine in genere. La questione è principalmente « *locale* ». Donde può avvenire che mentre il Terz'Ordine Francescano nella città P., ha la precedenza sul Terz'Ordine Minimo, questo lo abbia invece sul Terz'Ordine Francescano nella città C. E la ragione sta nel fatto che nella città B, la Congregazione del Terz'Ordine francescano è sorta prima di quella dei Minimi, al contrario, nella città C il Terz'Ordine Minimo vi è stato fondato prima che quello Francescano.

Cfr.: P. Giovanni Cerri, *Il Terz'Ordine Francescano*, Marietti, 1921; Pasquale Vita, *Note canoniche sulla precedenza*, Verona, 1924; P. Matteo Conte da Coronata, *Il Terz'Ordine Francescano*, Marietti, 1933; P. Leopoldo da Cortona: *Il Terz'Ordine Francescano nel Diritto Canonico*, Milano, 1923; P. Mileto O. M. C., *Trattato giuridico sul Terz'Ordine secolare di S. Francesco*.

Dalla sommaria esposizione della dottrina del Diritto, deriva facile la soluzione dei quesiti.

All'1. *A chi realmente spetta il diritto di precedenza fra le Associazioni Terziarie della città di X?*

Senza dubbio esso spetta al Terz'Ordine dei Minimi: dato che esso *ha il pacifico possesso* di precedenza sul Terz'Ordine dei Cappuccini. Che se per un momento facessimo astrazione dal possesso, ricorriamo al secondo criterio del Codice: Il diritto spetta a chi è più antico nel luogo della controversia. Ora i Minimi fondarono in X il loro primo e Terzo Ordine nel 1510, i Cappuccini invece nel 1558.

È la prescrizione chiara e precisa del Codice di D. C.

Non è quindi esatta la soluzione che della medesima controversia dà il Chiarissimo P. Matteo da Coronata, in *Perfice Munus* (10 settembre 1934) pagg. 668–669.

Il contrasto nostro con il ch.mo A. non è nei principii, ma nell'applicazione di essi. Il P. Matteo scrive testualmente: « . . . la erezione (dei due sodalizi in questione) si suppone nel caso fatta anticamente, ma ad epoca indeterminata.

« Tale indeterminazione non costituisce un elemento valevole per sciogliere la questione. Bisognerà conseguentemente riferirci alla data certa, cioè a quella avvenuta per i Minori Cappuccini nel 1916 e per i Minimi per il 1930 ».

Ora noi ci domandiamo perchè dobbiamo riferirci alla data dell'ultimo ripristino e non a quella della prima *fondazione* ?

Questa è – contrariamente a quanto asserisce il P. Matteo – *determinata con ogni certezza morale*, dal fatto dell'erezione dei primi Ordini nella stessa città. È infatti consuetudine universale e costante che la erezione del Terzo Ordine avviene *contemporaneamente al Primo*. È un fatto che dovunque si può verificare. E proprio per la città X, dove è sorta la controversia, c'è una documentazione irrefragabile del fatto. Nell'archivio del Convento dei Minimi di quella città esiste una edizione *locale* della Regola del Terz'Ordine

dei *Minimi*, del 1855, in cui premesso un breve cenno storico della fondazione dell'Ordine dei Minimi in quella città è detto testualmente: « Soppresso il Monastero dei Minimi nel 1809. . . la Chiesa fu affidata ad un Cappellano dei più zelanti ecclesiastici del Clero (secolare) ».

Ritornati i figliuoli di S. Francesco di Paola a rendere il dovuto culto a Dio e al Santo Fondatore dell'Ordine, nella propria Chiesa, *si è ripristinata ancora la aggregazione al Terz'Ordine che di regola segue la istituzione dei Religiosi, come si pratica in Paola, Napoli, Roma e dovunque sono fondate le case dei Minimi* ».

Ecco dunque la *prova evidente e certa della priorità di fondazione del Terzo Ordine dei Minimi nella città di X.*

Prova evidente, ma *non necessaria.* Quando si sa con certezza matematica che i Minimi fondarono in X il loro convento quarantotto anni prima dei Cappuccini, nessuno può pensare che essi attendessero i Cappuccini per fondarvi il proprio Terz'Ordine dopo di loro !

Vano tentativo quindi ricorrere alla data dell'ultimo *ripristino* per sopprimere ai Minimi un diritto acquisito da quasi mezzo secolo. Diritto così radicato nell'universale persuasione, che i Minimi, al loro ritorno ad X, nel 1930, ripresero ad usufruire col riconoscimento degli stessi Padri Cappuccini di quel tempo, non lontano, e che gli attuali successori intendono contrastare.

Diritto garantito dal Codice, che non ammette altro criterio che: o l'attuale quasi–possesso; o, mancando questo, la più antica fondazione nel luogo.

Se non si vuol ammettere l'attuale possesso (che i Minimi hanno) non si può negare la più antica fondazione.

Comunque, quindi, spetta al Terz'Ordine dei Minimi la precedenza su quella dei Cappuccini.

Nè vale dire che il Terz'Ordine Francescano è più antico o più insigne.

Il Codice non fa distinzioni di più insigni Terz'Ordini: questi nel Codice sono considerati aventi *uguali personalità.* Tutt'al più si potrà concedere la precedenza al Terz'Ordine Francescano quando alla processione accorressero da vari luoghi e città diversi Terz'Ordini (in occasione per esempio di Congressi, di feste straordinarie, ecc.).

Ciò l'ammette anche il P. Matteo Conte da Coronata (op. cit., pag. 331, n. 15 moderando così la opinione del P. Leopoldo da Cortona).

Ma noi sosterremmo tuttavia che se nella città del Convegno straordinario di vari Terz'Ordini, esistesse un Terz'Ordine qualsiasi, a questo spetterebbe anche la precedenza sul Terz'Ordine Francescano; e gli altri Terzi Ordini dovrebbero procedere secondo l'antichità di fondazione dei vari Terzi Ordini.

La questione di precedenza, abbiamo detto sopra è principalmente « locale »; e prima d'ogni altro criterio si attende all'attuale pacifico possesso in quel luogo.

Riferisco in proposito le parole di un autore non sospetto:

« Se nel medesimo luogo esistono vari sodalizi terziari di diversi Ordini per esempio, Francescani e Domenicani, o del medesimo Ordine ma di diversa obbedienza, per esempio, Cappuccini e Conventuali avrà la precedenza sopra gli altri quel sodalizio che è nel pacifico quasi–possesso della

precedenza ossia quel sodalizio che per l'addietro godette, senza contraddizione la precedenza di fatto. Se non consti quale sodalizio sia nel pacifico quasi possesso della pecedenza si dovrà la precedenza medesima aggiudicare a quel sodalizio che fu eretto nel luogo, ove si agita la questione, per primo ». (P. Matteo da Coronata, op. cit., pagg. 330–331, n. 3).

Quanto poi al fatto dell'assenza dei Minimi dalla città di X per vari anni, ciò non crea nessuna difficoltà.

I Minimi infatti non per propria volontà, ma costretti dalla forza delle deprecate soppressioni civili, avevano lasciata la loro antica chiesa dov'essi da secoli e prima assai dei Cappuccini avevano fondato canonicamente e il Primo e il Terz'Ordine.

Vi ritornarono quando fu loro possibile: perciò la forzata, ingiusta assenza non tolse il loro diritto legittimo e canonico.

Vige nella Chiesa il *Ius post–liminii*, in forza del quale, per valermi delle parole del Card. Gennari: « Se un Ordine religioso abbia perduta la prima casa, perchè ne è stato espulso ingiustamente, non ne ha perduto nessun diritto: e però può senz'altro o riacquistare l'antica o fabbricare un'altra casa nel medesimo luogo senz'alcun permesso e mantenendo l'antico diritto di precedenza ». (*Questioni canoniche*, Roma, 1908, pag. 623, n. 490).

Al 2. *Che dire dello statuto del Vescovo di X?*

Poichè in pratica possono sorgere delle difficoltà e contese, il Codice attribuisce ai Vescovi il diritto di « comporre, nei casi urgenti, qualsiasi controversia riguardante la precedenza tra i suoi sudditi e anche tra gli esenti, tenendo conto dei principi di diritto comune e delle legittime consuetudini vigenti nelle diocesi. Tale composizione esclude ogni appello *in sospensivo*; *ma non può togliere o pregiudicare il diritto di nessuno* ». (Can. 106, n. 6). È dunque legittimo l'intervento dell'Ordinario; ed è doveroso anche ai Regolari esenti l'ubbidire in quella urgente decisione. Ma il Codice stesso vuole che l'Ordinario si attenga alle norme e consuetudini giuridiche nel comporre la controversia. Ora qui non pare che queste norme siano state osservate, quindi c'è luogo al ricorso di cui al can. 1601.

Il diritto della precedenza dei Cappuccini sui Minimi è evidente, in conformità della legge: e l'Autorità doveva conformarsi ad essi.

Particolarmente per quello che riguarda « *l'incedere sotto un unico stentardo delle due Congregazioni Terziarie Francescane* », si può osservare che non si è tenuto conto che ciò è lesivo dei diritti dei terzi. Anche degli stessi Minori Osservanti, quando s'insalbera lo stendardo dei Cappuccini. Lo stendardo infatti determina il posto della precedenza: ora poichè ai Cappuccini è dovuto il posto dopo i Minimi, gli Osservanti dovrebbero passare. . . all'ultimo posto.

In forza di quale principio giuridico è stata fatta questa fusione?

Gli stessi Terziari Francescani, delle varie obbedienze sono regolati da norme giuridiche, così che hanno la precedenza quelle dei Minori Osservanti, seguono i Minori Conventuali, poi i Cappuccini ed in ultimo quelli dei Terziari regolari (Da Coronata, op. cit., pag. 331, nota 15). Ciascuna Congrega-

zione, massime di diversa obbedienza, è giuridicamente distinta, indipendente, e tiene ad avere e mantenere la propria precedenza.

Dovunque, specialmente a Roma, noi vediamo nelle Processioni, che i Terziari (le Congregazioni maschili) conservano la propria personalità ed indipendenza; e, vestiti di sacco, si aggregano al rispettivo Primo Ordine; e vediamo che i Terziari procedono in quest'ordine: primi gli Osservanti, poi i Minimi, quindi i Cappuccini. Perchè non dev'essere così, analogamente delle sezioni femminili non a Roma soltanto, ma dovunque sussistano le analoghe date di fondazioni?

Lo stesso P. Matteo da Coronata, concedendo, come opinione sua, che vari sodalizi Terziari possono procedere sotto un'unica Croce, fa la limitazione *almeno se sono della medesima obbedienza...*

Facoltà che egli desume per analogia da un antico decreto della S. C. dei Riti, che però si riferisce ai soli Regolari, non ai Terziari (op. cit., pag. 331, nota 16).

Altrimenti è chiaro, che vi può essere lesione dei diritti dei terzi, ciò che il Codice non consente; o che uno dei Terz'Ordini fuso, deve perdere la *sua personalità.*

Quindi, nel caso della città di X... i Minimi hanno diritto di chiedere alla Curia il riconoscimento pieno del loro diritto di precedenza, che è basato sul *pacifico possesso fino a ieri goduto sui Cappuccini* e sull'antichità della istituzione canonica dell'Ordine e del Terz'Ordine dei Minimi nella città di X. Che se ciò fosse loro rifiutato, possono, valendosi del diritto, ricorrere alla S. Congregazione dei Religiosi.

P. Gennaro Moretti
Dottore in utroque.

PROBLEMI E DISCUSSIONI

I.

Può il Giubileo della Redenzione lucrarsi più volte al giorno?

I.

Origine della domanda. — Nella Bolla « *Quod superiore anno* », con la quale Pio XI ha esteso a tutto il mondo il Giubileo della Redenzione, si leggono queste parole: « Decernimus ut... christifideles iubilarem hanc indulgentiam cum sibi, tum vita functis *toties* lucrari possint, *quoties* imperata opera rite perficiant ».

Come debbono intendersi le due voci « *toties quoties* ? » toties quoties in anno tantum, vel etiam in die? Ovvero, dicendolo in termini più chiari e precisi: può il suddetto Giubileo guadagnarsi più volte al giorno?

II.

Padre Vermeersch. — In un foglietto volante, a firma, mons. dott. Alessandro Adami, troviamo esposta l'opinione affermativa, « purchè in quello stesso giorno si ripetano le opere prescritte eccetto la confessione e comunione, cioè le dodici visite alle chiese designate ».

Infatti nel can. 933 si legge: « . . . con una e medesima opera, a cui per diversi titoli sono annesse diverse indulgenze, si guadagna una sola indulgenza, eccetto il caso che l'opera richiesta sia la confessione o la comunione. . . Ora non pare che la larghissima e generosissima elargizione Pontificia dell'attuale S. Giubileo abbia voluto togliere all'indulgenza del S. Giubileo il privilegio che il cit. can. 933, concede a tutte le indulgenze ».

Chiesto, in merito il parere al R. P. Vermeersch, l'interpellante dottor Adami ha ricevuto questa risposta: « . . . il suo giudizio mi pare solidamente probabile ».

Conclude il foglietto volante: « per le leggi morali del probabilismo, in pratica, si deve seguire la citata conferma del Chiar.mo Vermeersch, fino ad esplicito contrario intervento dell'Autorità Ecclesiastica ».

III.

La forma. — In questa parte scientifica, che abbiamo sunteggiato con le stesse parole dell'autore, pure spoglia dello apparato scenico e dei molti fiori retorici e mistici, che l'accompagnano, dà all'occhio la forma troppo cattedratica, vero ?

Ce la rivela in primo luogo l'intestazione: « Il S. Giubileo si può guadagnare più volte al giorno ». Come ? Ad una idea dubbia, che timidamente s'affaccia e si presenta al giudizio del pubblico colto e intelligente, s'applica un linguaggio categorico, assoluto, quale non vediamo forse neppure nei documenti della Sacra Penitenzieria e del Santo Ufficio !

Non osiamo, neanche lontanamente, revocare in dubbio che la « conferma del Chiarissimo Professore » non sia « autorevole ed inconcussa »; nè punto intendiamo discutere la sua « fama mondiale ». Onde nulla vogliamo detrarre all'« altissimo onore » che dalla parola del P. Vermeersch, sente di avere ricevuto mons. Adami, benchè « indegnissimo ».

Teniamo però a fare rilevare la maniera con la quale il Chiarissimo professore si è espresso. Non ha egli detto: Sì, la cosa è proprio così: l'opinione è solidamente probabile. Invece ha detto: **Mi pare**; locuzione che mostra evidentemente la cosiddetta « *formido oppositi* »; mentre le prime due rivelano la sicurezza del pensiero, la visione chiara della verità del soggetto, che con quelle formule la proclama.

Ciò posto, poichè il Reverendissimo Parroco di Rogliano fa dipendere il valore della sua argomentazione dall'autorità del P. Vermeersch, ci sembra inconcepibile come sia potuto arrivare a questa conclusione: « per le leggi morali del probabilismo, in pratica, si deve seguire la citata conferma del P. Vermeersch », in altre parole: la sua opinione; *sua* dell'Adami, vogliamo dire ! !

Si deve seguire: *Quo iure?* Ma se anche la sentenza probabilissima non genera l'obbligo assoluto di seguirla, per cui non toglie la libertà di attenersi alla sentenza opposta, come può il dott. Adami pretendere che si segua ciecamente una sua opinione, in un modo tanto incerto, tenuto a battesimo da un solo autore, sia pure di « fama mondiale ? ».

Invece stava bene, benissimo anzi, se avesse scritto: **Si può seguire.**

Non si è accorto che con tale dicitura feriva a morte il sistema del probabilismo, nell'atto stesso che si rifugiava sotto le sue ali per sdaziare la... sua merce; perchè... perchè nega e toglie all'agente il dritto di operare secondo la sua libertà gli detta, quella libertà che è poi l'essenza del probabilismo.

IV.

Un esempio. — Ritengo che non ho rotto il digiuno, poichè probabilmente non era ancora scoccata la mezzanotte, quando, cedendo agli stimoli della sete, bevvi. Infatti il mio orologio segnava le ventiquattro ore meno qualche minuto. Posso quindi al mattino comunicarmi, *tuta conscientia.*

Ma se per la ragione in contrario, che il mio orologio non è un cronometro esatto, e spesso spesso è in disaccordo con l'orario ufficiale, dando prova di zoppicare un tantino, io preferisco esimermi da qualche possibile scrupolo, e perciò non vado alla Comunione, quale legge morale del probabilismo viene a dirmi: **Tu devi fare la Comunione?**

V.

La sostanza. — Premessi questi brevi appunti alla questione di forma, passiamo alla quistione di principio.

Salvo sempre il sentimento di amicizia verso l'uno: Adami, e di rispetto verso l'altro: P. Vermeersch, mi permetto fare osservare che « l'opinione » di potere guadagnare il S. Giubileo « pluries in die » non ha il creduto solido fondamento.

E lo dimostriamo subito.

È comune a quasi tutti i Manuali di Teologia Morale questo passo:

« Unicus auctor si sit omni exceptione maior, afferat que rationem, quam alii non examinaverint, vel non satis solverint, ipse autem rationes commode solvat, *potest opinionem suam certo probabilem efficere*, quamvis haec sit communi opinioni adversa » (1).

Prescindiamo dall'indagare se tutte e singole queste condizioni, elencate nelle surriferite parole e necessarie per rendere probabile un giudizio, concorrano nella nostra fattispecie.

Neppure ci domandiamo se nel dare il suo avallo il P. Vermeersch abbia prima esaminata a fondo la questione, oppure cedendo ad un atto di cortesia, la sua sia stata più che altro, una firma di compiacenza, data così su due piedi.

Comunque teniamo a ricordare che la sentenza non di un solo, ma anche di più autori non è... dommatica, quindi inoppugnabile. Onde « si forte

(1) Ferreres, *Compendium Th. Mor.*, vol. I, n. 111-7.

deprehendas illos auctores debili aut etiam prorsus falso fundamento innixos aliquid asseruisse, eorum auctoritas nihil sane momenti assertis addit » (1).

Se non andiamo errati è proprio questo il caso nostro. L'opinione in esame poggia tutta sul can. 933, come su cardine fondamentale. *Ma questo canone, nei riguardi dell'indulgenza giubilare, non est ad rem. Dunque falso il fondamento, falsa la teoria, che ne deriva.*

Nessun dubbio sulla maggiore; per cui tutto il nostro studio deve mirare alla dimostrazione della minore.

VI

Canone 933. Riportiamo integralmente il can. 933. « Uni eidemque rei vel loco plures ex variis titulis adnecti possunt indulgentiae; sed uno eodemque opere, cui ex variis titulis indulgentiae adnexae sint, non possunt plures acquiri indulgentiae, nisi opus requisitum sit confessio vel communio, aut nisi aliud expresse catuum fuerit ».

Nel canone possiamo distinguere quattro parti, che determinano chiaramente altrettanti principî.

A. – A una medesima cosa, come pure a un medesimo luogo possono, per diversi titoli e quindi con diverse concessioni, applicarsi varie indulgenze, plenarie o parziali, che siano.

Esempio tipico della prima categoria è il Rosario. Vi si possono trovare conglobate:

a) le indulgenze apostoliche;
b) quelle di S. Brigida;
c) quelle di S. Domenico;
d) e quelle dei Crocigeri.

Per la seconda categoria potremmo citare la chiesa che ha:

a) l'altare privilegiato, nel quale
b) celebra un Sacerdote adoratore;
c) nel due novembre;
d) durante le S.S. Quarantore.

Nel primo come nel secondo caso abbiamo quattro indulgenze. Si possono lucrare insieme contemporaneamente ? Il can. 933 detta le norme chiare e precise, come e quando si possano acquistare.

B. – Regola generale: con una medesima opera – negli esempi addotti con un'unica recita della corona, o con un'unica celebrazione della Messa – non si possono guadagnare insieme le quattro relative indulgenze. Per cui l'una delle due: o si ripete l'opera prescritta, quando è reiterabile (2), come il Rosario; ovvero l'operante sceglie quell'indulgenza, che vuole, come nella Messa.

C. – Questo principio generale contiene una esplicita eccezione per la confessione e la comunione; giacchè sono opere queste, che o non si possono ripetere, come la comunione o non si sogliono ripetere, come la confessione

(1) Ballerini, presso Ferreres, loc. cit., I, n. 109.
(2) Cong. Indulg., 29 febbraio 1820 e 12 gennaio 1878.

« nisi sit aliunde necessaria », secondo i surriferiti decreti della Congregazione delle Indulgenze.

Onde, quando nel medesimo giorno cadono diverse indulgenze, per le quali tutte è richiesta la confessione e la comunione, basta essersi confessato e comunicato una sola volta, e ciò naturalmente anche nei termini stabiliti dal can. 931.

Così in un primo venerdì del mese, quando vi cade pure la festa d'un Apostolo o della Vergine, una sola confessione e comunione, *positis ponendis*, dà dritto a lucrare le indulgenze dell'Apostolato della Preghiera, della festa occorrente e di quelle altre, che per il Terz'Ordine, per le Opere Missionarie, la Propagazione della fede, per le Figlie di Maria, ecc., sono annesse alle festività della Vergine e degli Apostoli.

D. – In tutti i casi, trovandoci in un campo, in cui la potestà del Papa non trova limiti se non nella sua stessa volontà, l'autorità suprema potrà sempre disporre diversamente. Ciò vuol dire l'inciso: *nisi aliud expresse cautum fuerit.*

Così Pio X in data 12 giugno 1907 ha permesso di potere, con un'unica recita del Rosario, acquistare le indulgenze dei Crocigeri e quelle dei Domenicani, quando la corona fosse debitamente arricchita dell'una o dell'altra indulgenza.

VII.

Il can. 933 e il Giubileo. — Ora che il lettore ha sotto i suoi occhi *tutto* il canone, largamente svolto, nelle sue varie parti, giudichi da sè, qual rapporto quale interferenza c'è tra esso canone e l'indulgenza giubilare, per qual principio e in qual modo si può estendere al Giubileo la concessione in parola.

Se male non l'abbiamo compreso, il can. 933 parla *di indulgenze diverse coesistenti, inerenti cioè al medesimo oggetto o luogo, ma provenienti da diverse concessioni e non d'una medesima indulgenza, che si vuole guadagnare più volte nello stesso giorno.*

Che forse si questiona se il Giubileo si possa guadagnare insieme con altre indulgenze, che eventualmente cadessero in quel dato giorno in cui si vuol lucrare il Giubileo? Posto sempre che tali indulgenze non fossero state sospese, non ci sarebbe luogo a discutere; poichè, salvo disposizioni in contrario esplicite, saremmo perfettamente a posto con la concessione del can. 933. Ma come abbiamo detto, la questione è ben altra. Si domanda se il Giubileo, considerato a sè, senza relazione ad altre indulgenze, possa lucrarsi « pluries in die ». E diciamo francamente: *a questa domanda non risponde affatto il can. 933.*

VIII.

Il can. 928. — Per risolvere la questione è necessario spostarla un pochino; dal binario del can. 933 si riporti sul binario del can. 928, e si avvierà debitamente e senza scosse alla giusta soluzione.

« Indulgentia plenaria, nisi aliud expresse cautum sit, acquiri potest semel tantum in die, etsi opus praescriptum pluries ponatur ». Can. 928.

Secondo il Codice dunque, in linea normale, l'indulgenza plenaria non può guadagnarsi che una sola volta al giorno. Il canone riportato, che stabi-

lisce questo principio, dice pure chiaramente che vi possono essere delle deroghe, provenienti dalla competente autorità. Di fatto ve ne sono non poche; tra le più note abbiamo quella della Porziuncola, del 2 novembre e quella dell'ultima domenica di giugno, in quelle chiese ove è stato praticato il mese del S. Cuore, secondo le volute condizioni.

Mancando l'esplicita e regolare concessione, l'opera ripetuta potrà arrecare altri vantaggi, ma il benefizio dell'indulgenza, no!

Sicchè, per conoscere bene ed esattamente la portata d'una indulgenza, più che al dritto comune, bisogna ricorrere al relativo documento di concessione. E se ciò è necessario per un'indulgenza qualsiasi, a maggior ragione è necessario per l'indulgenza giubilare.

IX.

Il Giubileo. — Il Giubileo ci ha un armamentario a parte, esclusivamente suo; natura, legislazione, storia ecc., tutto è a sè. I documenti pontifici, i decreti della Congregazione delle Indulgenze e della Sacra Penitenzieria, lo stesso Codice (1) mantengono sempre netta la distinzione del campo.

Che più? Mentre la Comunione Pasquale e la Confessione annuale sono valevoli per l'acquisto delle altre indulgenze, generalmente parlando non lo sono per il Giubileo (2).

Inoltre l'indulgenza giubilare non ha sempre la medesima durata. Il Giubileo del 1900, fuori Roma, durò sei mesi. Ben più vario è il numero delle volte che si può guadagnare. Così nel 1900 potevasi lucrare una sola volta, per sè; nel 1925 due volte, una per sè, per i defunti l'altra; oggi *toties quoties*, sia per sè, che per i defunti.

Nulla poi diciamo circa le condizioni che si richiedono per acquistare il Giubileo. Qualche cosa l'accenneremo più in là. Per cui se questa indulgenza giubilare oscilla tra rive così spaziose e varie, poichè tutto dipende dalla libera volontà del Pontefice, volerla confondere con le altre indulgenze comuni e permanenti e guidarla alla stregua del dritto comune è assurdo.

No, no, la sua cornice, abbozzata nel can. 928, rifinita e perfetta il Giubileo, volta per volta, la trova nella Bolla d'indizione, e nei « Monita » della Sacra Penitenzieria, che l'accompagnano. Attraverso questa Bolla e questi « Monita » l'indulgenza si conosce e giudica rettamente; chi ne prescinde, inevitabilmente prende delle cantonate.

X.

Quod superiore anno. — Nel fatto nostro è la Costituzione « Quod superiore anno », che fa legge. Non sia perciò discaro al lettore, se da essa trascriviamo quei brani, che servono a dirimere la questione.

Cominciamo dal passo che contiene la frase in esame: « Christifideles iubilarem hanc indulgentiam cum sibi, tum vita functis toties lucrari possunt, quoties *imperata opera rite perficiant* ».

(1) Can. 931, § III.
(2) Sacra Poenit., 25 gennaio 1875.

La legge, come ognuno sa, trova il suo giusto interprete in chi si attiene al significato uguale delle parole « in textu et contextu » considerate; e quando esse sono oscure o dubbie, aiutano le circostanze. E poi non bisogna trascurare la « mente » del legislatore (1).

Inquadriamo il « *toties quoties* » nel complesso delle circostanze volute e determinate dallo stesso Sommo Pontefice, e facilmente apparità se egli abbia voluto e voglia intendere *toties quoties in die*, ovvero *toties quoties in anno*.

XI.

Conditio sine qua non. — Per guadagnare *toties quoties* il Giubileo il Papa vuole che *in tutta regola* « rite » si compiano le opere prescritte.

Un pochino più su, nello stesso documento, con altre parole Pio XI inculca lo stesso precetto e in una maniera più esplicita: « plenissimam totius poenae. . . indulgentiam. . . concedimus atque impertimus. . . dummodo, rite per Poenitentiae Sacramentum expiati et sacra Synaxi refecti ecc. ».

Quell'avverbio « RITE » posto lì nelle due locuzioni a rafforzare il verbo, non è caduto a caso dalla penna, ma ci è stato messo a ragione veduta. È ripetuto o meglio lo troviamo allo stesso modo usato anche nella Bolla per l'anno giubilare di Roma del 6 gennaio 1933. La volontà del legislatore è dunque chiaramente manifestata: egli vuole che le opere prescritte siano sempre debitamente compiute, se davvero si vuole guadagnare l'indulgenza.

Ora un atto non è mai completo, intero, perfetto, quando, risultando di varie parti, ne manca qualcuna, vero ?

Che dire poi quando di queste parti integrali mancassero le più necessarie ?

Ma se tra le opere prescritte mi eliminate la Confessione e la Comunione, all'atto voi mi togliete il più e il meglio degli elementi, che dovrebbero formarlo; mi frustrate quindi la volontà del Pontefice, che ha comandato: « ut opera imperata rite perficiantur ». Al contrario la volontà del Sommo Gerarca si rispetta e si asseconda, quando si pongono tutte le opere imperate, nessuna esclusa, e si pongono in quella debita maniera, che le regole liturgiche comandano. Ma per ciò fare è necessario il tempo minimo d'un giorno. Dunque il Giubileo, al massimo, non si può guadagnare che una volta sola ogni giorno.

XII.

Opera imperata. — Un altro argomento, conferma la nostra tesi. Il Sommo Pontefice parla di « opere ». Con ciò l'avversario non vorrà certamente intendere le sole visite. Quali siano queste opere si ricava con chiarezza dallo stesso documento pontificio « dummodo, rite per Poenitentiae Sacramentum expiati et sacra Synaxi refecti, ecclesias vel publica oratoria ad hoc designanda, statuto tempore pie inviserint ».

Richiedesi dunque:

1° la Confessione;
2° la Comunione;
3° le visite.

(1) Can. 18.

Indubbiamente quando nel § VI il Papa stabilisce che il Giubileo si può guadagnare sempre che i fedeli compiano le « opera imperata », indubbiamente, dico, colla frase « opera imperata », ha voluto intendere la Confessione, la Comunione e le visite.

Se il Santo Padre avesse avuto in animo l'altra idea, si sarebbe espresso in maniera diversa. Avrebbe, per esempio, potuto dire: « . . . toties quoties visitationem numerum rite perficiant ».

Lo stile delle Congregazioni romane, per quel che riguarda la parte dispositiva, ha formule costanti.

Trascriviamo la concessione dell'indulgenza che Pio X ha fatto per il 2 novembre.

« S. S. D. N. D. Pius Pp. X benigne concedere dignatus est, ut die secunda novembris cuiuslibet anni christifideles, confessi et sacra communione refecti, quoties aliquam ecclesiam vel publicum aut semipublicum oratorium defunctis suffragaturi visitaverint, toties plenariam indulgentiam. . . lucrari voleant » (1).

All'occhio del lettore risalta subito la differenza di locuzione tra l'uno e l'altro documento. Come dunque attribuire ad ambedue lo stesso significato ? Se a Pio XI fosse piaciuto concedere l'indulgenza giubilare nella larghezza, come è voluta nel foglietto volante, avrebbe adoperato il frasario del suo predecessore e buona notte !

XIII.

Il contesto. — La lettura, anche la più superficiale, della Bolla « *Quod superiore anno* » fa vedere a tutti l'intransigenza che il Papa mostra per la Confessione e la Comunione.

Infatti mentre per le visite e le chiese da visitare si dà facoltà agli Ordinari e ai loro delegati di restringere il numero e magari commutarle del tutto (2), per i due sacramenti suddetti non tollera nè deroghe, nè commutazioni.

Riportiamo le sue precise parole: « Ordinarius loci eiusve delegati ab obligatione [sacramentalis confessionis et sanctae Communionis nullum alium exsolvant nisi quem ab alterutra gravis morbus prohibeat » (3).

Là dove concede ai confessori le identiche facoltà, ribadisce il divieto con queste ben gravi parole:

a) per la Confessione: « ab obligatione praescriptae confessionis ullum ne exsolvant, ne eum quidem, qui materiam necessariam non habeat » (4);

b) per la Comunione: « ad sanctam Communionem quod attinet nefas esto eiusmodi praescriptum in alia pia opera commutare, nisi de aegrotis agatur, qui ab ea suscipienda prorsus impediatur » (5).

Il Papa dunque insiste tanto e con tanto forti parole sulla necessità della Confessione e della Comunione, vuole che vadano avanti a tutte le altre

(1) Decreto del S. Ufficio, sezione Indulgenze, 25 giugno 1914.
(2) § VII, n. 2.
(3) § VII, n. 4.
(4) § IX, n. 11.
(5) § IX, n. 12.

opere, al primo posto, e dice che è una *cosa riprovevole commutarle*, e la tesi avversaria con gran disinvoltura vi passa di sopra e... dispensa!

XIV.

Argomento di ragione. — Il Sommo Pontefice non ammette che la Confessione annuale e la Comunione Pasquale valgano agli effetti del Giubileo (1); sono esse ordinate a soddisfare un altro compito, un'altra legge. E non potremmo argomentare *a pari*: quella Confessione e quella Comunione che hanno servito per un Giubileo, hanno, direi quasi, esaurita la loro efficienza, come si possono chiamare a portare la loro efficacia per un altro Giubileo?

Esaurita la loro efficienza: intendiamoci, non per sè, ma per volere del legislatore, che ha ordinato si facciano per ogni indulgenza tutte le opere richieste.

Se così non fosse, quale ragione ci sarebbe in contrario, perchè, potendo servire per più volte nel medesimo giorno, non dovessero servire pure per il giorno susseguente e gli altri consecutivi ancora, finchè perduri lo stato di grazia? Si accamperà il divieto del legislatore; giustissimo; e quando questo medesimo legislatore comanda che si compiano per ogni Giubileo « opera imperata », perchè non lo si ubbidisce? Perchè si pretende poterne fare meno della metà?

XV.

Circostanze concomitanti. — Il Santo Padre con parole chiarissime ha determinato vari casi eccezionalissimi, e, in *anticipo*, ha pervenuto e sciolto le eventuali difficoltà.

Così:

a) ha stabilito la qualità delle chiese da visitare;

c) e magari ha prospettato l'ipotesi della località, priva di ogni e qualsiasi chiesa;

d) nonchè l'ipotesi della mancanza del Tabernacolo, contenente la SS. Eucaristia;

e) ha provveduto in maniera particolare a speciali categorie di persone;

f) non ha dimenticato il cristiano che è sorpreso dalla morte, quando già aveva iniziato le opere prescritte;

h) ha specificato minutamente le preghiere da farsi per ogni visita.

Ciò posto, domandiamo:

È possibile

a) che nella sua mente illuminata e tanto previggente non sia balenata l'idea del « toties quoties in die »?

b) che nel suo cuore di Padre non abbia pensato a quella categoria di anime pie, che sarebbero state disposte a prendere l'indulgenza « pluries in die? »

E sì, che, avendo trattato questioni affini, per correlazione di idee, dovette pensare anche a tale questione. Se ha taciuto, può supporsi che la concessione siagli apparsa eccessiva.

(1) § IX, nn. 11 e 12.

XVI.

La coerenza. — Pio XI vieta che si dia principio ad un secondo Giubileo, quando non siano interamente compiute tutte le opere prescritte per il primo: « decernimus. . . ut nulla pro altero iubilaeo acquirendo opera fieri queant, antequam inchoato pro primo opera omnino absoluta fuerint » (1).

Nel compiere le opere del Giubileo, secondo i gusti, il tempo disponibile, ecc., non esclusa la fretta o un malinteso zelo, un certo disordine o confusione avrebbe potuto facilmente infiltrarsi a guastare tutto. La mente sagace e lungimirante del Pontefice l'ha voluto evitare.

Tra le varie ipotesi che potrebbero affacciarsi, ne mettiamo innanzi semplicemente due.

I. – Tizio ha iniziato le opere giubilari, premettendo la Confessione e la Comunione. Compiendo il ciclo delle visite, in una chiesa vede pronto in confessionale il sacerdote. Pensando che non gli sarebbe stato tanto facile trovare il confessore, quando lo avrebbe voluto, cede all'interna ispirazione e si confessa, coll'idea di servirgli per un altro prossimo Giubileo. Dopo completa il numero delle visite necessarie per il primo Giubileo, rimandando ad altro tempo il rimanente delle opere per il secondo.

Pensando alla deficienza numerica dei Confessori, nel caso, ci sarebbe da lodare la sapiente industria di Tizio e consigliarlo al popolo tutto; ma l'ingegnoso espediente urta contro la tassativa disposizione della legge, e per quanto buono in sè, è da scartare, perchè proibito.

II. – Caio ha già fatto le visite, viene la domenica e si fa i Sacramenti. Poi pensa: Oggi sono libero da occupazioni, il tempo si presta, ne profitto e faccio visite quante più ne posso.

Dato che si possono compiere entrando e uscendo dalla chiesa, specie là, ove per necessità unica è la Chiesa, non è a dire a quante si possa arrivare.

Onde continuando il suo ragionamento, Caio dice: Domani o domani l'altro o nella prossima domenica, insomma quando lo posso, farò la Confessione e la Comunione, e le ripeterò in seguito, in rapporto di ogni dodici visite già fatte.

Anche qui, come nel primo caso, la legge positiva si oppone. Nella fattispecie di Caio si possano avere due indulgenze giubilari: la prima, quando dopo le visite, nella domenica, si è accostato ai Sacramenti; la seconda, quando alle prime dodici visite, compiute in domenica, si aggiungono la Confessione e la Comunione.

Così dice espressamente Pio XI.

XVII.

Una testimonianza autorevole. — Tengo sul tavolo un opuscolo: « Il Giubileo della Redenzione esteso a tutto il mondo ». È dovuto alla penna del sac. Giuseppe Rossi. In questo opuscolo troviamo la genesi della clausola: « De non permiscendis operibus pro multiplici Iubilaei acquisitione ».

(1) § VI.

Il 21 luglio 1933, il Cardinale Penitenziere Maggiore domandava al Santo Padre: « Utrum nonnulla vel etiam omnia opera pro altero iubilaeo acquirendo fieri possint antequam inchoata opera pro primo absolvantur ».

Sua Santità rispose: *Negative.*

Alla risposta del Santo Padre: *Negative*, l'autore dell'opuscolo fa seguire questo commento: « Per cui fino a che non si è acquistato un primo Giubileo, con fatta la *Confessione* e *Comunione* e *visite compiute*, non si può parlare di incominciare le opere per un secondo Giubileo ».

Avvertiamo che le parole in corsivo, si trovano così nel testo. La testimonianza ha valore grandissimo per l'ufficio che copre l'autore. Esso è, da molti anni, ufficiale della Sacra Penitenzieria; dal suo posto, come dal più adatto osservatorio, ha modo di vedere ben addentro alle segrete cose, perchè è proprio dalla Sacra Penitenzieria, che partono tutte quelle istruzioni e disposizioni, che regolano i Giubilei. Per questo la sua testimonianza in materia è di incalcolabile valore; onde se egli ha detto che se non « si è acquistato un primo Giubileo, con fatta la *Confessione e Comunione e visite compiute*, non si può parlare di incominciare le opere per un secondo Giubileo », è chiaro, che la concessione del can. 933 non ha nulla a che fare col Giubileo, e perciò è falso il dire che esso possa lucrarsi « *pluries in die* ».

Così ci spieghiamo come e perchè, durante l'anno giubilare, nessuno pensò alla probabilità di lucrare l'indulgenza più volte al giorno. E sì che una certa necessità poteva... scusare il desiderio. I fastidi del viaggio, i sacrifizi di denaro e di tempo sono tali che vincono anche i più volenterosi e non li fanno muovere a prendere di nuovo la via di Roma, dopo che una volta ci sono andati. Onde con ragione qualche buon Romeo avrebbe potuto utilizzare la sua dimora nell'alma città: quattro giorni, quattro Giubilei: in ciascun giorno Confessione e Comunione e dodici visite a una delle quattro basiliche. Metodo semplicissimo !

È a credere che fra le centinaia di migliaia di pellegrini l'idea dovette frullare in mente a qualcuno; ma domandatone ai competenti, avrà sentito una risposta negativa, emanazione diretta del divieto: *de non permiscendis operibus.*

Gli è certo, che per la chiarezza della materia, tale almeno la dovettero ritenere i dotti, i dotti non ne hanno parlato. Se fosse stata oggetto di discussione l'intervento dell'Autorità Ecclesiastica, sarebbe venuto « esplicito » già da tempo.

XVIII.

La generosità del Papa. — A sostegno della sua tesi l'amico contraddittore invoca « la larghissima e generosissima elargizione » del Papa, quasi volesse dire, che, posta tanta generosità, noi faremmo un torto al Papa, se pensassimo minimamente a « togliere all'indulgenza del S. Giubileo il privilegio che il can. 933 concede a tutte le indulgenze ». In altre parole, non ammettere la sua opinione sarebbe una detrazione a quanto il Papa ha generosamente concesso !

Ma no, egregio amico, no ! Con o senza la sua interpretazione, la « larghissima e generosissima elargizione Pontificia » rimane invariata.

Pio XI con questo Giubileo della Redenzione è stato generosamente splendido, anzi prodigo, vorremmo dire, fino al *non plus ultra*. Straordinario l'avvenimento che l'ha causato, straordinarie le grazie spirituali, che gli fanno decorosa cornice.

Non ricordiamo che mentre nel 1926 le visite dovevano farsi una al giorno nelle quattro chiese « semel in die », oggi vi è facoltà e possibilità di farle tutte in un giorno; tralasciamo le facilitazioni accordate a varie categorie d'individui, per richiamare l'attenzione del lettore su questo solo punto: per un anno intero, si può il Giubileo guadagnare centinaia di volte: ne è arbitra la volontà del cristiano: se vuole ogni giorno, ogni giorno può lucrarlo. Ci sarebbe altra larghezza a desiderare ? Possiamo dire che Pio XI ha superato se stesso, poichè nel 1926 permise che solo due volte potevasi lucrare ! Senza incomodare il can. 933 Pio XI può dire con tutta ragione: « *quid debui ultra facere et non feci* » per facilitare al popolo cristiano l'acquisto dei più grandi tesori spirituali ?

Voglia il Cielo che alla paterna sollecitudine di sì gran Padre, corrisponda altrettanto sollecita, la pietà dei figli !

XIX.

La parità. — Ugualmente fragile è l'altro argomento, della parità tra il Giubileo e le altre indulgenze. Questo è poi troppo !

Giuridicamente la parità può invocarsi tra cosa e cosa, tra persona e persona, ovvero tra fatto e fatto, quando concorrono le medesime circostanze, per cui la giustizia ne soffrirebbe, se, per le due cose, persone o fatti, non si adottasse il medesimo provvedimento: *ubi eadem ratio, ibi eadem legis currit dispositio.*

Nel caso nostro è assurdo parlare di parità. Le indulgenze di cui tratta il can. 933, nella quasi totalità, *cadono una sola volta all'anno*, se in occorrenza l'una con l'altra o altre, solo una se ne dovesse guadagnare, non poche, ogni anno, cadrebbero nel vuoto. Opportuna per non dire necessaria, è quindi la concessione del Codice.

Viceversa il Giubileo: *a*) *non teme la concorrenza* di nessuno; *b*) nel fatto *si può lucrare tutti i giorni.*

Canonico dott. Luigi Cozza.

II.

Che cos'è la Redenzione?

1. La lettera del S. Padre al Vescovo a Lourdes ridesta tutte le anime un po' dormienti perchè raddoppino di fervore nello scorcio di questo singolare dono di Dio che è stato per tutto il mondo il XIX centenario della nostra redenzione. Tra gli effetti salutari che era naturale ripromettersene era anche quello di una migliore conoscenza di quest'opera tutta divina che è la Redenzione del genere umano. Noi non oseremmo dire che tale scopo sia stato pienamente e ovunque raggiunto, se anche recentemente, con significativa insistenza, il S. Padre richiama la nostra attenzione sul diffondersi

sempre crescente del senso pagano della vita. Il senso pagano è antitetico al senso cristiano, e l'antitesi si può ridurre ad un punto solo, a Cristo Redentore; il senso pagano ignora e prescinde da Cristo Redentore, il senso cristiano vede, afferma, vive Cristo Redentore in tutte (diciamo in tutte) le manifestazioni della vita; per il pagano Cristo può essere anche un personaggio storico tra i più tipici, degno anche di figurare, e forse anche di primeggiare nel pantheon più o meno ricco di stalli; per il cristiano Cristo è vita dell'anima, vita della nostra vita individuale e sociale, domestica e politica, del cervello, del braccio e del cuore; per il pagano onesto e ben pensante il cristianesimo può anche essere una nobilitazione e una elevazione della vita umana; per il cristiano il cristianesimo è tutt'altra cosa, è elevazione sì, ma ad un ordine soprannaturale, che nessun pagano arriverà mai neppure ad imaginare, poichè per pensarlo, e più ancora per viverlo, occorre un elemento che la natura umana non ha in sè, ma può avere solo da Dio, e questo elemento si chiama *Grazia*, ed è come un innesto della natura stessa di Dio in noi, in modo da poterci dire ed essere e sentire figli di Dio in un senso che è ben diverso da quello per il quale tutti lo sono, quanti sono stati da Dio creati.

2. Ora è proprio di questo che meno si parla nella società nostra, nella quale si fa forse uso e abuso della parola *divino* e di altre rubate al vocabolario della Chiesa Cattolica, l'unica Chiesa di Cristo, ma svuotandole del loro nativo significato e trasportandole in tutt'altro campo; di questa storia, che è pur nostra storia, vo' dire della nostra Redenzione, storia che va, nel periodo di preparazione, dagli albori della vita umana alla pienezza dei tempi segnata da Cristo, e, nel periodo di più vera, progressiva, faticosa realizzazione, da Cristo a noi e da noi andrà ai nostri posteri, fino alla consumazione dei secoli; di questa nostra storia più vera, dicevamo, è che meno si parla, onde non fa meraviglia se persone rispettabilissime per molti altri aspetti, e magari anche dottissime, rimangono sbalordite quando a queste cose si accenna non come ad un vago ideale, ma come ad una realtà sacrosanta, vera e reale, con la quale occorre pur fare i conti, che non si può ignorar senza colpa e senza gravissimo danno.

3. Richiamare a Cristo Redentore il pensiero, l'etica, l'arte, il giure, la vita moderna, che pur ci tiene, almeno nei tre quarti del mondo, a dirsi cristiana, è opera altamente benemerita per la scienza, per la civiltà, per la religione e per la patria, per la concordia e la pace dei popoli; richiamare le anime tutte alla realtà viva e concreta di questi valori, far capire agli uomini che non si può vivere tutta intera la vita senza Cristo, che non si può praticar tutta intera l'onestà senza Cristo, che non si possono raggiungere tutte le altezze possibili, senza la Grazia di Cristo, che non si può compiere la vera redenzione senza Cristo Redentore, che non si può conquistar tutto il campo dell'indagine aperto all'umano intelletto senza Cristo; dir tutto questo, e dirlo apertamente, con semplicità di linguaggio, e dirlo e farlo capire a tutti, ai semplici e a quelli che crediamo grandi, è, a nostro parere, il problema più formidabile, ma anche il più urgente; il problema base della ricostruzione che tanto ci assilla e ci tormenta. Di

esso deve seriamente preoccuparsi chi ama sinceramente la religione, la famiglia, la patria, l'umanità; ad esso deve darsi, con impegno e con ampiezza di vedute, organicità di metodi, fervore di insistenza, ogni sacerdote, nessuno escluso, diciamo nessuno; con indomito spirito di carità, di sacrificio fino all'immolazione: meno rettorica e più fatti, più opere di studio e opere di apostolato e opere di carità.

4. La teologia tutta intera attende di tornare a contatto con l'anima del popolo, per esser vissuta come vita cristiana. A questo crediamo tornino utili oltre alle opere sistematiche, troppo facilmente neglette dai sacri oratori e dagli stessi pastori, opere di divulgazione serie e organiche, le quali studiino Gesù Cristo e la Redenzione nei vari aspetti e lo avvicinino all'intelligenza e al cuore del secolo nostro: questo periodo conclusivo della celebrazione giubilare della Redenzione susciti tutti i nostri sforzi ad opera così degna, così ardua, così urgente. Un dotto padre Gesuita (1) non ha disdegnato di porre ogni sforzo per far capire anche ai meno dotti che cos'è la Redenzione, guidando il lettore con ordine, chiarezza, precisione e insieme semplicità di linguaggio attraverso i vari gradi del grande problema: di esso nella prima parte fissa la necessità dopo la caduta, nella seconda il piano mirabile dell'attuazione; alla quale non solo Cristo Signore dà opera, ma noi stessi cooperando alla Grazia. Noi vorremmo che ogni parroco si affrettasse a prenderlo e spiegarlo al suo popolo, in questi giorni di salute. Un tono più elevato tiene monsignor Fabozzi (2), nel suo terzo volume sulla regalità di Gesù Cristo, discorrendo con la sua arte mirabilmente scultorea, luminosa, nobilissima, di Dio Sovrano nell'insegnamento, del Maestro Re, della concezione della vita, del codice divino, delle armonie sociali del pensiero evangelico: non affronta direttamente il problema della Redenzione, ma ne pone quasi la propedeutica e le conquiste nel pensiero e nella vita sociale. Sono cinque conferenze che non disdirebbero al pulpito di Nôtre Dame. Per quello che potrebbe mancare alle due opere precedenti, viene opportunamente incontro l'edizione italiana della Vita di Gesù Cristo del Fillion (3), nella quale il Redentore si vede vivo e operante e par di sentir la carezza della sua voce e della sua benedizione. Chi avesse già il capolavoro del nostro Vito Fornari troverebbe in questo, che direi il capolavoro del Fillion, un felice complemento. Sono sussidii, questi, null'altro che sussidii per l'apostolato della

(1) P. Tobia Neno, *Che cos'è la Redenzione?* R. Berruti e C., Torino, pag. 87, L. 3. Bella pure la lettera pastorale di S. E. Mons. Ferdinando Taddei, Vescovo di Jacarézinho: *O inefavel benéficio da Redençao*, pubblicata l'anno scorso.

(2) Mons. Ed. Alb. Fabozzi, *Christus Rex*, Conferenze, III, « Il Dominatore del pensiero », Libr. Editr. Fiorentina, pag. 162, L. 9.

(3) L. C. Fillion, *Vita di N. S. Gesù Cristo*. Esposizione storico-critico-apologetica; traduzione di P. Giacomo Fiori, O. F. M. sull'11ª edizione francese, vol. 3, pag. xvi-520, 592, 594; Marietti, Torino, 1934. L. 30. Assai opportuno pure, all'uopo, l'elegante volumetto di Nazaire Faivre, *Jésu, Lumière, Amour*, Lethielleux, Paris, pag. 304. L. 12,75, presso Marietti, Torino e, presso la stessa casa Marietti, il grazioso volumetto del P. Andràas Engel, *Le Christ et le monde moderne*, pag. 92, Lethielleux, Paris, 1935, L. 6.80; che attinge o almeno s'inspira, ai volumi di Mons. Fabozzi.

Redenzione che s'impone come dovere grave e urgente, sussidii alla parola viva, all'opera fervida e multiforme del sacerdote, senza della quale l'apostolato non si concepisce (*fides ex auditu*), e all'opera della Grazia, che inizia, sviluppa, sostanzia, consuma, essa sola, l'opera della Redenzione; quella Grazia che non sarà negata a chi fa tutto il possibile dal canto suo, a chi la domanderà con indefessa preghiera.

s. r.

III.

Lo spiritualismo moderno.

L'argomento, è all'ordine del giorno: lo spiritismo, per quel tanto di mistero di cui si circonda, esercita una forte suggestione sopra i nostri poveri nervi, scossi e indeboliti dal vertiginoso svolgersi della vita moderna; lo spiritualismo vorrebbe essere la forma, in cui si rifugiano le sue vacue pratiche, prive di significato. Unione ibrida, se vogliamo, resa ancor più ridicola dalle strane teorie, delle quali è stata rivestita dalla fervida fantasia della Bésant e dei suoi fautori moderni, talchè vien fatto di pensare all'adagio Ciceroniano: « nihil tam absurdum . . . ». Ma intanto . . . Basta essere stato a contatto con le persone della così detta società colta, per sentire quanto faccia breccia nelle loro menti, o per lo meno sentirci chiedere una spiegazione dei fenomeni . . .

Gioco pericoloso, questo, di raccogliere gli episodi, senza epurarne le fonti, senza aver i mezzi per discernere quanto debba attribuirsi ad inganno prestigiatorio o ad anormalità psicologiche, e quanto a soprannaturale. Più efficace riesce invece il risalire alle origini delle pratiche spiritiche, vecchie quanto l'uomo, anche se presentate sotto nuovi nomi; immensamente più efficace è il metodo di riunire insieme le diverse teorie dei Campioni-Maestri di questa dottrina. Una teoria è la tomba dell'altra; ed entrambe si distruggono a vicenda, per sbocciare in nuove affermazioni altrettanto assurde e contraddittorie. E sopra queste teorie la dottrina della Chiesa, chiara, lampante.

Il ch. M. B., nel suo libro che presentiamo (1), ha seguìto appunto questo metodo: ma non è in ciò solo il suo merito.

Una raccolta di dottrine, basate spesso sulla sola fantasia senza legami di tempo o di spazio, presentava il grave pericolo di riuscire caotica. L'A. invece ne ha saputo trarre una costruzione granitica, di cui le teorie costituiscono il materiale amorfo, e la luce dei brevi commenti, la linea pura e dominante. Ne risulta dall'insieme un bell'edificio sormontato da una Croce luminosa: « stat Crux . . . ». Non dimentichiamo che l'A. del libro è un Ingegnere. Ma non bisognerebbe conoscere il suo fervore di cattolico e la sua passione di studioso per meravigliarci della precisione dei termini e della chiara sintesi, che sa dare delle più astruse correnti filosofiche. Per queste doti, più che per la suggestività dell'argomento che tratta, il libro si raccomanda da per sè.

B.

(1) Mario Baronci, *Lo spiritualismo moderno.* (*Cosa è e cosa non è*). Libreria editrice ecclesiastica E. Coletti. Roma pag. 179. L. 9.

LIBRI PERVENUTI ALLA DIREZIONE

R. P. Antonii Le Gaudier, S. J., *De perfectione vitae spiritualis*, editio emendata cura et studio P. A. M. Micheletti. Voll. 3 in–8°; I, pag. 599, II, pag. 536; III, pag. 468. Ed. Marietti, Torino, 1934. L. 30.

Vincenzo Ceresi, missionario del Sacro Cuore, *Padre Genocchi*, Vol. 1, pagine 606. Tipografia Poliglotta Vaticana, 1934. L. 25.

P. R. Diaccini, O. P., *Vita di S. Tommaso d'Aquino*. Vol. 1, in–8°, pag. 331. Ed. Cateriniane, Roma, 1934. L. 12.

H. D. Noble, O. P., *Le discernement de la conscience*. Vol. 1, pag. 417. Ed. Marietti, Torino. L. 17.

Arata Salvatore, C. M., *Abuna Jakob*, apostolo dell'Abissinia (mons. Giustino De Jacobis C. M.) 1800–1860. Vol. in–8°, pag. 495. Dir. « Annali della Missione », Roma, 1934. L. 12.

A. Vermeersch, S. J. – J. Creusen, S. J., *Epitome Juris Canonici*, cum commentariis ad scholas et ad usum privatum; Tom. II, l. III, Cod. Juris Can. 5ª ed. in–8°, pag. 633. Brugis: Beyaert, 1934. Fr. 34.

P. Seraphinus a Loiano, *Institutiones Theologiae Moralis*, ad normam Juris Canonici, quas Veteri compendio a P. G. de Vorceno, O. M. Cap. confecto; suffecit, cura P. Mauri a Grizzana. Vol. I, *Theologia fundamentalis*. In–8°, pag. 492. Ed. Marietti, Torino, 1934. L. 20.

R. P. Régis G. Gerest, O. P., « *Veritas* ». La Vie chrétienne raisonnée et méditée. V, *Face a l'éternité*. Vol. 1, pagine 494, Ed. Marietti, Torino. L. 17.

Louis Capéran, *Le problème du salut des Infidéles*, Vol. I, *Essai historique*, pag. 616. Vol. II, *Essai théologique*. In–8°, pag. 150. Toulouse, Grand Séminaire, 1934. L. 28,75. L. 10,75.

Joannis Duns Scoti, *Theologiae Marianae elementa*, quae ad fidem Codd. MSS. edidit F. C. Balić, O. F. M., Bibliotheca Mariana Medi Aevi. Fasc. II, A., in–8°, pagg. CLVI–452. Sibenici (Jugoslavia), 1933.

P. Francisco Xav. Wernz, S. J., *Jus Canonicum ad Codicis normam exactum*. Tom. IV, *De Rebus*, Vol. I, Sacramenta, Sacramentalia, Cultus divinus coemeteria et sepultura ecclesiastica. In–8°, pag. 786, Apud. Aed. Univers. Gregorianae, Romae, 1934. L. 40.

Julius Langbehn, *Lo Spirito del Tutto*, prefazione di Guido Manacorda, traduzione di Mario Berti. In–8°, pag. 377. Brescia « Morcelliana ». L. 12.

J. Grimal, S. M., *Per morire con Gesù*. Dodici preparamenti per il ritiro mensile, traduzione italiana con aggiunte di D. M. A. In–8°, pag. 197. Varese, Tip. Arcivescovile dell'Addolorata. L. 5.

P. Maurizio Meschler, S. J., *Il libro degli esercizi spirituali di S. Ignazio di Lojola*. I, *Testo e commento deqli Esercizi Spirituali*. In–16°, pag. 319. L.I.C.E., R. Berutti, Torino. L. 7,50.

P. G. E. Nieremberg, S. J., Opere spirituali. Vol. I, *Tempo ed Eternità*, norme di Sapienza cristiana. In–16°, pag. 622. L.I.C.E., R. Berutti, Torino. L. 12,50.

Card. Pietro de Berulle *Le grandezze di Gesù*. Versione italiana del sac. Maurillio Andreoletti. In–8°, pag. 455. Soc. Ed. « Vita e Pensiero ». Milano, 1935. L. 12.

P. Giovanni Semeria, *La Morale e le Morali*, con prefazione del P. Domenico Bassi. In–8°, pag. 152. Firenze, Felice Le Monnier, 1934. L. 9.

R. P. Urbain M. Jonekawa, O. F. M., *Croquis du Japon*. In–8°, pag. 307. Casa Ed. Marietti, Torino.

Bernardo Bartmann, *Il Purgatorio*, prima versione italiana sulla seconda edizione tedesca a cura del sac. Giorgio Palin. In–8°, pag. 206. Soc. Ed. « Vita e Pensiero », Milano, 1934. L. 6.

P. Antonio Huonder, S. J., *Ai piedi del Maestro*, brevi meditazioni per sacerdoti molto occupati; II. *La Giornata di lavoro*. In–8°, pag. 310. L. I. C. E., Berutti, Torino. L. 8.

Direttore responsabile: Prof. D. Silvio Romani

Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens*.

Roma - Tipografia del Dott. Giovanni Bardi - Salita de' Crescenzi, 16